Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 09/01/2024) 03/04/2024, n. 8740

CASSAZIONE CIVILE > Ricorso

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE > Onere della prova

PROCEDIMENTO CIVILE > Nullità

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati:

Dott. TRIA Lucia - Presidente

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

Dott. BELLÈ Roberto - Consigliere - Rel.

Dott. CASCIARO Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9940/2023 R.G. proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIOVANNA DALL'ANNA e GIANFRANCO NUNZIATA presso i quali è domiciliata come da pec registri di giustizia

- ricorrente -

contro

, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso in cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 756/2022, depositata il 11.11.2022, RG 338/2021;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9.1.2024 dal Consigliere ROBERTO BELLE';

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

1. La Corte d'Appello di Bologna ha disatteso il gravame proposto da A.A. nei riguardi della sentenza del Tribunale di Forlì che aveva a propria volta respinto l'impugnazione del licenziamento per giusta causa, con cancellazione dalle graduatorie, intimato dal Ministero dell'Istruzione con riferimento al rapporto di supplenza annuale della lavoratrice, quale docente presso la Scuola Primaria Dante Alighieri di Cesena.

La Corte territoriale ha ritenuto che la contestazione effettuata fosse sufficientemente specifica, anche in relazione al colloquio avuto il giorno precedente con la Dirigente Scolastica e che i fatti emersi evidenziassero l'adozione da parte dell'insegnante, dopo pochi giorni dalla presa di servizio, di comportamenti inappropriati, in quanto essa aveva affrontato in classe argomenti legati alla sessualità ed alla procreazione senza alcuna pianificazione o coordinamento con le altre colleghe ed in un contesto inadatto, in quanto immediatamente susseguente ad una lite tra due bambini, il tutto con l'effetto di provocare grave turbamento e disagio negli alunni, come riscontrato sia dai genitori all'uscita da scuola, sia da altra insegnante, chiamata dagli stessi bambini nell'immediatezza del fatto.

2. A.A. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti dal Ministero.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, come aggiornato dal D.Lgs. n. 75 del 2017 e dall'art. 24 Cost. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si sostiene che, per quanto la contestazione potesse essere attuata anche mediante rinvio per relationem al contenuto di altri atti, ciò non valeva nel caso di specie, in quanto la lavoratrice non era mai stata posta a conoscenza degli atti richiamati nella contestazione disciplinare. Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha infatti precisato che la contestazione conteneva l'indicazione delle "condotte" e della loro "collocazione crono-spaziale" e ciò coincide esattamente con il tenore della contestazione quale trascritto dalla ricorrente. Il motivo menziona fugacemente in proposito, come atto richiamato nella contestazione della cui mancata conoscenza essa si duole, la "segnalazione del dirigente scolastico" che in effetti è indicata nell'incipit della contestazione, ma si tratta di profilo inconferente, in quanto una volta contestati i fatti - come la Corte territoriale ha accertato essere avvenuto sulla base delle argomentazioni sopra riportate - non ha alcun rilievo l'occasionale riferimento, nell'ambito della contestazione, alla segnalazione attraverso la quale la conoscenza di quei fatti sia stata trasmessa a chi deve provvedere all'addebito disciplinare.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato, nel decidere, che l'onere della prova rispetto alla fondatezza della contestazione gravava sul datore di lavoro. Anche tale motivo è inammissibile, perché esso trascura - finendo per non relazionarsi con la ratio decidendi - che la Corte territoriale ha accertato l'accaduto valorizzando documenti probatori ben precisi (il verbale del colloquio tra la Preside e la rappresentante dei genitori; il verbale del colloquio sempre tra la Dirigente Scolastica ed una collega della A.A.; il verbale del colloquio tra il Dirigente e la docente A.A.), così ritenendo positivamente provati i fatti contestati, sicché non vi è stata alcuna applicazione delle regola di giudizio fondata sull'onere della prova, che è dunque da ritenere incoerentemente richiamata.

E' infatti noto che la violazione dell'art. 2697 c. c., può assumere rilievo come motivo di denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., solo qualora il giudice del merito, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sul principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo. In tale evenienza, infatti, l'errore condiziona la decisione, poiché fa ricadere le conseguenze pregiudizievoli dell'incertezza probatoria su una parte diversa da quella che era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provare il fatto incerto. Diverso è il caso che si verifica - come è nella specie - allorquando il giudice, valutate le risultanze istruttorie, ritenga positivamente provato un certo assetto fattuale, per trarne le conseguenze giuridiche del caso.

Vale in sostanza il consolidato principio (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107) per cui la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360,

primo omma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. o denunciabile, nel caso di motivazione inesistente, per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. Del tutto generico e quindi parimenti inammissibile è altresì il richiamo nel motivo all'art. 115 c.p.c.

3. Il terzo motivo afferma la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 111 Cost., in relazione agli artt. 246 e 115 c.p.c. ed all'art. 97 disp. att. c.p.c. e con esso la ricorrente sostiene l'insufficienza e l'inidoneità probatoria dei documenti, contenenti dichiarazioni dei bambini coinvolti nella vicenda, anche perché contenenti dichiarazioni de relato.

Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., in quanto è del tutto consolidato il principio per cui nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico -riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio (Cass. 6 aprile 2023, n. 9507; Cass. 1° settembre 2015, n. 17392; Cass. 26 settembre 2000, n. 12763).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha sottoposto ad espresso vaglio critico quelle risultanze.

Essa ha infatti considerato una pluralità di dichiarazioni con quelle caratteristiche (verbale colloquio preside-genitori 5°A; verbale colloquio preside-maestra B.B.; verbale colloquio preside-docente A.A.) ed ha considerato cautelativamente anche l'ipotesiche in qualche misura i bambini avessero "ingigantito", per concluderne che comunque si era trattato di iniziative della A.A. del tutto inappropriate, stante la mancanza di pianificazioni e coordinamento con le altre insegnanti e con modalità che avevano generato comunque turbamento dei bambini, come riscontrato dai genitori e dall'insegnante B.B.. Tale ragionamento, espressivo del convincimento giudiziale, è intrinsecamente logico e ponderato e non lascia dunque adito a margini di sorta; non valendo notoriamente è sorreggere il ricorso per cassazione censure il cui fine sia quello di addurre difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; da ultimo, Cass. 22 novembre 2023, n. 32505). 4. Il quarto motivo denuncia l'erroneo apprezzamento sull'esito della prova, richiamando l'art. 360 n. 5 c.p.c. La censura è articolata sostenendo che la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il Ministero avesse assolto all'onere probatorio di cui era onerato e rimarca come la docente avesse sempre negato di avere utilizzato espressioni volgari e crude o di avere mostrato o disegnato immagini inappropriate, perché quanto rappresentato erano un ovulo, uno spermatozoo ed uno zigote e non un pene ed una vagina.

Si tratta di circostanze la cui allegazione nel ricorso per cassazione esprime palesemente l'intento di ottenere una diversa lettura dell'istruttoria.

Oltre a ciò, insistendo su quegli aspetti, il motivo neppure coglie la ratio decidendi posta a base della pronuncia impugnata, che non riguarda tanto singoli particolari della vicenda di causa, come il contenuto esatto dei disegni (ritenuto "non dirimente" dalla Corte territoriale), quanto - come si è più

4 Aprile 2024 pag. 3

volte sottolineato - l'essersi la A.A. addentrata in una tematica delicata, quella degli "argomenti legati alla sessualità ed alla procreazione" all'esito di un contesto inappropriato (la lite tra due bambini, con uso da parte loro di parole forti, anche di ambito sessuale o corporale), senza "pianificazione o coordinamento con le altre maestre", in una classe in cui aveva iniziato ad insegnare da poco, con l'effetto ultimo di provocare turbamento negli alunni, immediatamente manifestato all'uscita da scuola con i genitori. L'accertamento positivo di tali profili decisivi esclude ancora - come si è già detto rispondendo ad altro motivo - che la Corte d'Appello abbia giudicato applicando la regola sull'onere della prova e dunque rende incoerente con il decisum anche la denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c., ulteriormente replicata nel motivo. I comportamenti riscontrati e gli effetti di essi sono stati infine ritenuti in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione con profilo - quest'ultimo - che, a ben vedere, al di là della sua evidente coerenza rispetto a quanto accertato, non è neppure in sé specificamente e puntualmente censurato.

5. Il ricorso va dunque dichiarato complessivamente inammissibile e ne segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Depositato in cancelleria il 3 aprile 2024.